

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: [pensionati@intersnals.it](mailto:pensionati@intersnals.it)

**SCHEDE DI APPROFONDIMENTO**

**N°23/23**

**su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)**

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali


**PERMANENZA IN SERVIZIO**

**FINO AL 71° ANNO DI ETÀ'**

I DIPENDENTI SCUOLA CON 67 AA età entro il 31/08/2023 con sistema "misto" e 15 anni di contributi

**se in possesso di particolari requisiti**

possono ottenere la permanenza in servizio ai fini di ottenere la PENSIONE al 71° anno età



**In riferimento ad una precedente SCHEDA SNALS  
in merito alla PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL 71° ANNO DI ETÀ  
al fine di conseguire la PENSIONE DI VECCHIAIA  
era stato precisato quanto segue.....**

**..in sintesi.....**

Il personale docente ed A.T.A. della scuola che **entro il 21/10/2022** ha presentato al  
Dirigente scolastico **domanda di PERMANENZA IN SERVIZIO** (in forma cartacea)  
avrà diritto a restare in servizio come indicato nella descrizione e negli esempi riportati  
nelle pagine seguenti:

**Dipendenti scuola con contributi pre 1996 in regime pensionistico "misto"**

Servono 20 anni di contributi esatti ( **non più 19aa 11mm 16gg**)  
e la seguente età : 67 anni

Se il dipendente possiede invece 17 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio  
**potrà cessare dal 01/09/2026**

Se il dipendente possiede invece **15 anni** di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio  
**NON HA DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO** in quanto a 71 anni di età  
**raggiunge 19aa di contributi non sufficienti ad acquisire la pensione di vecchiaia**

**...in altre parole..**

Tale dipendente NON PUO AVERE ALCUNA PENSIONE INPS (in pratica i 15 anni di contributi rimangono all'INPS)

**in quanto il requisito 71 anni età+5 contributi in base alla legge Monti- Fornero E' RISERVATO SOLO AI PENSIONANDI in CONTRIBUTIVO PURO NON AI PENSIONANDI CON SISTEMA MISTO.**

## Esiste.....però un "caso" particolare

Se il citato dipendente scuola possiede almeno 15 anni di contributi e.....almeno 1 mese nella GESTIONE SEPARATA INPS (gestione parasubordinati) (parte colore verde nell'estratto conto INPS)



Estratto Conto  
Parasubordinati

Anno solare	Reddito imponibile	Descrizione committente	Tipo di attività / contribuzione
2000			Attività di collaborazione
2001			Attività di collaborazione
2002			Attività di collaborazione
2003			Attività di collaborazione

può chiedere a 71 anni di età LA PENSIONE DI VECCHIAIA **in "computo"**  
**nella gestione PARASUBORDINATI INPS**

se sono verificate tutte le condizioni indicate nella  
circolare INPS numero 184 del 18-11-2015 (vedasi link al termine scheda)

OGGETTO:

Computo nella gestione separata - articolo 3 D.M. 2 maggio 1996,  
n. 282 - Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti.

Destinatari della norma sono:

1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi per tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare "nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all'anagrafica della gestione, bensì l'eventuale esistenza di una copertura contributiva" (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).  
Si fa presente, in proposito, che lo "status" di iscritto non viene meno con la cessazione dell'attività che ha dato luogo all'obbligo contributivo, sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

2. che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.  
Non è esercitabile, invece, nell'ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in

## **2. Modalità di esercizio della facoltà di computo**

Il computo di cui all'articolo 3 del DM n. 282 del 1996 è una "facoltà" che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda.

Si precisa in proposito che la facoltà di computo è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione.

Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte dell'interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad applicare l'Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata.

Resta ferma la condizione della cessazione dell'attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

## **.in sintesi.....**

Se il dipendente scuola che compie entro il 31/08/2023 il 67° anno di età e si trova nel sistema misto **(cioè ha anche 1 solo giorno di contributi pre 1996)**

**se entro il 21/10/2022** ha presentato al

Dirigente scolastico **domanda di PERMANENZA IN SERVIZIO** (in forma cartacea) e che si trova nelle seguenti condizioni **(tutte 3 verificate)**:

- 1)almeno 1 contributo mensile nella GESTIONE SEPARATA(parasubordinati)INPS;
- 2)un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (basta avere anche 1 giorno pre 1996)
- 3)almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31.12.1995

può chiedere a 71 anni di età LA PENSIONE DI VECCHIAIA **in "computo"**  
**nella gestione PARASUBORDINATI INPS**

e quindi ha diritto alla permanenza in servizio fino al 71° anno di età.

## **.precisazione..**

Deve comunicare al proprio Dirigente scolastico di essere in possesso dei citati requisiti e che si impegna a presentare al 71° anno di età **LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo"**  
**nella gestione PARASUBORDINATI INPS**

## **Adempimenti della scuola di titolarità**

La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle varie gestioni assicurative (Cassa Stato,CPDEL,FPLD,Gestioni autonome,Gestione separata)

**Accertarsi che siano presente le 3 condizioni (devono essere TUTTE 3 VERIFICATE):**

1) almeno 1 contributo mensile nella GESTIONE SEPARATA (parasubordinati) INPS;

2) un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (basta avere anche 1 giorno pre 1996)

3) almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31.12.1995

**Assumere a protocollo la dichiarazione del dipendente relativa all'impegno a presentare al 71° anno di età LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" nella gestione PARASUBORDINATI INPS**

**..precisazione..**

Con la proroga di 4 anni (da 67 anni di età a 71 anni di età) anche un dipendente che possiede nel 2023 **solo 11 anni di contribuzione** può raggiungere nel 2027 15 aa di contributi e quindi ottenere (se sono verificate le altre condizioni) la pensione di vecchiaia in computo nella gestione separata (parasubordinati) INPS.

**ESEMPIO**

**Un dipendente scuola ha una contribuzione discontinuativa**

possiede 11 mesi ante 1996

possiede 1 mese nella gestione separata (parasubordinati) INPS

possiede post 1995 10 ANNI di contributi (scuola e gestione privati)

Quindi **al 31/08/2023 vanta 11 anni** di contributi complessivi. Grazie alla proroga di 4 anni servizio scuola raggiunge al 31/08/2027 15 anni complessivi di contributi ed in tal modo sono verificate tutte le 3 condizioni richieste per ottenere nel 2027 la.....

**LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" nella gestione PARASUBORDINATI INPS**

# Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

*in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33*

**(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)**

Circolare INPS n.184/2015 <https://www.inps.it/C>

Circolare INPS n.35/2012 <https://www.inps.it/>

Legge Monti Fornero <https://www.gazzet>

Circ.n.2/2015 Funzione Pubb <https://www.funzione>

**La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno**

**fino alle ore**

**martedì 31 gennaio 2023**

**15:56:59**